

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 848-91-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 22 settembre 1988

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Provvedimenti per favorire la libera negoziabilità delle azioni
delle banche popolari quotate al mercato ristretto (848)

d'iniziativa dei senatori LEONARDI, BERLANDA, RUFFINO,
DE CINQUE, COLOMBO, FAVILLA, CAPPELLI, BEORCHIA,
CARLI, TRIGLIA e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1988

E

Disciplina tributaria degli utili
distribuiti dalle banche cooperative popolari (91)

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE,
CIMINO e MURATORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo a voi sottoposto trova origine dall'esame congiunto di due distinte proposte di iniziativa parlamentare, l'una sulla disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari (senatore Scevarolli ed altri, disegno di legge n. 91) e l'altra sulla libera negoziabilità delle azioni delle banche popolari compravendute al mercato ristretto (disegno di legge n. 848, di iniziativa del senatore Leonardi ed altri).

La Commissione finanze e tesoro, in sede referente, ha approvato il 27 luglio 1988 un testo unificato, ora sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

* * *

I principi costituzionali sulla funzione sociale della cooperazione e sulla tutela del risparmio trovano, come afferma la relazione che accompagna il disegno di legge n. 91, la «espressione più compiuta nell'attività delle banche popolari cooperative».

Da qui una prima esigenza, quella di dare certezza alla disciplina tributaria degli utili delle banche popolari, superando ogni possibile dubbio interpretativo e le conseguenze connesse, ed impedendo anche e soprattutto ogni possibile evasione dall'imposizione fiscale.

Una seconda avvertita necessità è quella di favorire una migliore mobilità dei titoli delle banche popolari. Si tratta di rivedere, in via generale, il regime dei limiti al possesso azionario e, limitatamente alle azioni delle banche popolari quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, di ridefinire la disciplina della clausola di gradimento.

L'allentamento di quello che viene definito «l'effetto fuorviante di entrambi i vincoli» (come si esprime la relazione al disegno di legge n. 848) non solo può tornare a vantaggio del mercato, ma può costituire un indubbio interesse per il piccolo risparmiatore, possessore di titoli di banche popolari.

Il provvedimento in esame si propone di dare adeguata soluzione ad entrambe le questioni.

* * *

L'innovazione contenuta nell'articolo 1, primo comma, è di natura generale, attiene cioè a tutto il sistema delle banche popolari, e riguarda il valore nominale delle azioni ed il limite della partecipazione di ciascun socio.

L'elevazione del valore nominale minimo delle azioni da lire 500 (stabilito oltre 40 anni fa) a lire 5.000, corrisponde a due precise esigenze.

La prima è quella di uniformare il valore minimo delle azioni a quello già da tempo fissato (articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127) per tutte le altre società cooperative; e la seconda è quella di ridurre la differenza, a volte davvero rilevante, tra il valore nominale ed il prezzo effettivo dei titoli.

L'aumento del minimo nominale, oltre che evitare l'assurdità di un dividendo spesso superiore al valore nominale dell'azione, si rende necessario anche per accompagnare e rendere più trasparenti i frequenti e diffusi aumenti di capitale ed incrementi patrimoniali, inerenti ad un processo di rafforzamento dell'intero sistema.

L'altra questione affrontata con l'articolo 1 è quella del limite al possesso azionario, limite fissato da ultimo con l'articolo 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72: attualmente nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale superi l'importo di lire 7,5 milioni, o di lire 15 milioni, per società con capitale rispettivamente inferiore o superiore a lire 500 milioni.

Si prevede, invece, all'articolo 1, in via generale, che la partecipazione di ciascun socio non può eccedere lo 0,25 per cento del capitale sociale. È un limite non più rapportato a valori assoluti ma determinato in percentuale del capitale sociale, con un criterio,

quindi, di certezza e di stabilità che garantisce anche i diritti del socio in occasione di aumenti di capitale.

La fissazione di un limite al possesso azionario è ovvia conseguenza della natura e della struttura cooperativistiche di queste società; caratteristiche che vanno salvaguardate, oltre che con il carattere personale della partecipazione (il voto capitaro), anche attraverso una base sociale minima obbligatoria che, con la soluzione proposta, viene individuata nel numero di 400 soci.

Il limite di possesso è elevato all'1 per cento del capitale sociale per i fondi comuni di investimento mobiliare e per gli enti e le società di assicurazione, quando si tratti di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto.

Questa deroga al principio generale è finalizzata a favorire una più consistente acquisizione di azioni da parte di questi investitori istituzionali che d'altro canto, per la loro natura e per la disciplina legislativa cui sono sottoposti, offrono ogni garanzia.

* * *

Ferme restando le norme che regolano l'ammissione di nuovi soci nelle società cooperative (articolo 2525 del Codice civile), con la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 si fa venir meno, nel caso di banche popolari le cui azioni siano quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, l'efficacia della cosiddetta «clausola di gradimento» (articolo 2523 del Codice civile) nel trasferimento delle azioni, limitatamente ai diritti di natura patrimoniale, che possono quindi essere esercitati anche in assenza o in diniego di gradimento. Quest'ultimo rimane pur sempre necessario per l'esercizio dei diritti cosiddetti amministrativi.

La clausola di gradimento è un istituto che, seppure di controversa applicazione nel settore delle società di capitali, va mantenuto in quello del tutto peculiare delle banche popolari, la cui natura e le cui finalità cooperativistiche richiedono una previa valutazione, da parte degli organi sociali, delle qualità personali degli aspiranti soci.

La necessità di favorire la trasferibilità delle azioni delle banche popolari negoziate nel

mercato ristretto ha peraltro suggerito la soluzione qui prospettata.

Consentendo il trasferimento per girata delle azioni e, di conseguenza, l'esercizio dei diritti patrimoniali, viene meno uno dei vincoli che attualmente frenano la mobilità delle azioni e la loro appetibilità; ne trarrà indubbio beneficio il mercato ristretto, nel quale vengono negoziati i titoli di diverse banche popolari, le quali anzi costituiscono la componente più significativa di quel mercato.

* * *

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 (commi 3, 4 e 5) stabiliscono la disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle banche popolari, disciplina che è quella proposta con il disegno di legge n. 91.

Si stabilisce che gli utili siano soggetti a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 per cento; all'atto della riscossione degli utili il percettore può peraltro optare per la ritenuta a titolo d'acconto del 10 per cento (il regime previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

Si tratta di una innovazione resa necessaria dalle difficoltà e dai dubbi interpretativi che hanno dato origine, specialmente negli ultimi tempi, a difformità di decisioni giurisdizionali, con rilievi anche di natura penale nei confronti degli amministratori di banche popolari.

Si è, in sostanza, dubitato dell'applicabilità (la si è anzi negata in una recente sentenza istruttoria) dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 600, e quindi si è contestato l'esonero concesso alle banche popolari ed alle società cooperative dall'obbligo di effettuare la ritenuta sugli utili distribuiti e da quello della comunicazione allo schedario generale dei titoli azionari, esonero in più occasioni ribadito dall'Amministrazione finanziaria.

L'assenza di questi obblighi può aver indotto all'evasione (il Servizio centrale degli ispettori tributari, nella relazione del 1983, afferma trattarsi qui di un «comportamento largamente generalizzato»), malgrado le banche popolari abbiano frequentemente comunicato ai percettori dei dividendi il dovere di includere tali cespiti nella dichiarazione dei redditi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Da qui la previsione del nuovo trattamento tributario, analogo a quello vigente per i dividendi delle azioni di risparmio, alle quali possono essere anche concettualmente assimilate le azioni delle banche popolari.

Le disposizioni di interpretazione autentica contenute nei primi due commi dell'articolo 2 sono indirizzate a definire eventuali controversie che siano in atto.

Si vuole cioè riconoscere la legittimità e la correttezza del comportamento di quegli amministratori che sono o possono essere perseguiti per non aver effettuato - attenendosi alla prevalente interpretazione giurisprudenziale delle commissioni tributarie, e in conformità

anche alle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria - la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

* * *

Per quanto sopra il relatore, conformemente al mandato conferitogli dalla Commissione finanze e tesoro, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del testo accolto dalla Commissione stessa per i disegni di legge, nn. 848 e 91.

BEORCHIA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE n. 848

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LEONARDI ED ALTRI

Provvedimenti per favorire la libera negoziabilità delle azioni delle banche popolari quotate al mercato ristretto

Art. 1.

1. L'articolo 2523, primo comma, del codice civile e le disposizioni previste dagli statuti e dalle leggi speciali sui limiti ai possessi azionari non si applicano alle banche popolari società cooperative con azioni quotate in borsa o al mercato ristretto dal momento della ammissione dei titoli alle relative negoziazioni e sino a che la stessa non sia revocata.

2. Per le società di cui al comma 1, ove l'acquirente per atto tra vivi od a causa di morte non sia già socio, si applica comunque l'articolo 2525, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Per le società di cui al comma 1 e per il periodo in esso previsto, il rifiuto di ammissione dell'acquirente per atto tra vivi od a causa di morte, da parte del consiglio di amministrazione ovvero dell'organo statutariamente designato, produce nei confronti della società unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti amministrativi.

DISEGNI DI LEGGE nn. 848 e 91

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Provvedimenti per favorire la libera negoziabilità delle azioni delle banche popolari quotate al mercato ristretto e disciplina tributaria degli utili distribuiti dalle banche popolari

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 29 novembre 1973, n. 812, e dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è così sostituito:

«Il valore nominale di ciascuna azione di banca popolare non può essere inferiore a lire 5.000. La partecipazione di ciascun socio non può eccedere lo 0,25 per cento del capitale sociale. Tale percentuale è fissata nell'1 per cento del capitale sociale per i fondi comuni di investimento mobiliare e per gli enti e società di assicurazione quando le azioni siano quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto. Nel caso in cui più fondi comuni di investimento mobiliare siano gestiti da una medesima società di gestione, la suddetta percentuale si applica all'insieme dei fondi».

2. Nel caso di banche popolari le cui azioni sono quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, non è applicabile l'articolo 2523, primo comma, del codice civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice civile. Il rifiuto del gradimento peraltro produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

3. Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

DISEGNO DI LEGGE n. 91

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCEVAROLLI ED ALTRI

**Disciplina tributaria degli utili distribuiti
dalle banche cooperative popolari**

Art. 1.

1. Gli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e quelli distribuiti da società cooperative aventi i requisiti indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta. La ritenuta è operata nella misura del 15 per cento.

2. Per gli utili assoggettati a ritenuta a titolo di imposta non si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e dagli articoli 1, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Il diritto al rimborso per i soggetti residenti all'estero è disciplinato dall'articolo

(Segue: Testo unificato proposto dalla Commissione)

Art. 2.

1. L'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che le banche popolari costituite in forma di società cooperativa sono esonerate dall'obbligo di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari e dall'obbligo di ritenuta d'acconto sui dividendi corrisposti ai soci.

2. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi richiesta per le società cooperative diverse dalle suddette banche popolari.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

27, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

1. Con dichiarazione resa all'atto della riscossione degli utili può escludersi l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta e gli utili saranno assoggettati a ritenuta d'acconto, a norma dell'articolo 27, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3.

1. La presente legge si applica agli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sarà deliberata a partire dalla sua entrata in vigore.

(Segue: *Testo unificato proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

Soppresso.